



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di 120 giorni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi Regolamenti della Commissione europea n. 149/2008 del 29 gennaio 2008 e n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

VISTO il decreto del 6 marzo 1996, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 giugno 2010, con il quale è stato registrato al n. 8795 il prodotto fitosanitario denominato VERTIMEC EC, contenente la sostanza attiva abamectina, a nome dell'Impresa Syngenta Crop

Protection Spa con sede in Milano, Via Gallarate 139, preparato in stabilimenti di produzione già autorizzati;

VISTE le richieste inoltrate da Regioni, Comuni e alcune strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, con le quali è stata segnalata l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive efficaci per la lotta contro l'infestazione da *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il parere favorevole espresso il 5 marzo 2010, dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'impiego di prodotti fitosanitari idonei a combattere l'infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTA la decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che stabilisce le misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* e introduce strategie di lotta che includono il ricorso a trattamenti con prodotti fitosanitari adeguati;

VISTO il parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2011 con cui è stato espresso parere favorevole all'uso eccezionale, per un periodo limitato di 120 giorni, per l'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive ritenute idonee a contrastare efficacemente la grave infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTA la domanda presentata il 3 febbraio 2011 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego relativamente alla coltura delle palme, per un periodo di 120 giorni, del prodotto fitosanitario denominato VERTIMEC EC contenente la sostanza attiva abamectina;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute in data 23 marzo 2011 in merito al rilascio dell'autorizzazione eccezionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, per la lotta al fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

RITENUTO di poter autorizzare l'estensione d'impiego sulla coltura delle palme per il prodotto in questione con le stesse modalità dell'autorizzazione precedentemente concessa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

E' autorizzata l'estensione d'impiego relativamente alla coltura delle palme, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, del prodotto fitosanitario denominato VERTIMEC EC registrato al n. 8795 in data 6 marzo 1996, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 giugno 2010 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Roma, li 5 aprile 2011

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Silvio Borrello



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di 120 giorni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi Regolamenti della Commissione europea n. 149/2008 del 29 gennaio 2008 e n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

VISTO il decreto del 28 settembre 2006 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 giugno 2010, con il quale è stato registrato al n. 12865 il prodotto fitosanitario denominato DANTOP 50 WG, contenente la sostanza attiva clothianidin, a nome dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., 2 Rue Claude Chappe, Parc D'affaires De Crecy 69370 Saint Didier Au Mont D'or Lione (Francia), preparato in stabilimenti di produzione già autorizzati;

VISTE le richieste inoltrate da Regioni, Comuni e alcune strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, con le quali è stata segnalata l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive efficaci per la lotta contro l'infestazione da *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il parere favorevole espresso il 5 marzo 2010, dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'impiego di prodotti fitosanitari idonei a combattere l'infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTA la decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che stabilisce le misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* e introduce strategie di lotta che includono il ricorso a trattamenti con prodotti fitosanitari adeguati;

VISTA la domanda presentata il 12 novembre 2010 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego relativamente alla coltura delle palme, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, del prodotto fitosanitario in questione;

VISTO il parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2011 con cui è stato espresso parere favorevole all'uso eccezionale, per un periodo limitato di 120 giorni, per l'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive ritenute idonee a contrastare efficacemente la grave infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute in data 23 marzo 2011 in merito al rilascio dell'autorizzazione eccezionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, per la lotta al fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

RITENUTO di poter autorizzare l'estensione d'impiego sulla coltura delle palme per il prodotto in questione con le stesse modalità dell'autorizzazione precedentemente concessa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

E' autorizzata l'estensione d'impiego relativamente alla coltura delle palme, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, del prodotto fitosanitario denominato DANTOP 50 WG registrato al n. 12865 del 28 settembre 2006 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 giugno 2010, a nome dell'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., 2 Rue Claude Chappe, Parc D'affaires De Crecy 69370 Saint Didier Au Mont D'or Lione (Francia), preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Roma, li 5 aprile 2011

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Silvio Borrello



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di 120 giorni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi Regolamenti della Commissione europea n. 149/2008 del 29 gennaio 2008 e n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTE le richieste inoltrate da Regioni, Comuni e alcune strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, con le quali è stata segnalata l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari

contenenti alcune sostanze attive efficaci per la lotta contro l'infestazione da *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il parere favorevole espresso il 5 marzo 2010, dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'impiego di prodotti fitosanitari idonei a combattere l'infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTA la decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che stabilisce le misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* e introduce strategie di lotta che includono il ricorso a trattamenti con prodotti fitosanitari adeguati;

VISTO il parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2011 con cui è stato espresso parere favorevole all'uso eccezionale, per un periodo limitato di 120 giorni, per l'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive ritenute idonee a contrastare efficacemente la grave infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTA la domanda presentata il 15 marzo 2011 dall'Impresa Magan Italia Srl con sede in Bergamo, Via Falcone 13, diretta ad ottenere la registrazione eccezionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, del prodotto fitosanitario denominato KOHINOR PLUS PALME TRIS contenente le sostanze attive imidacloprid, ciflutrin;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute in data 23 marzo 2011 in merito al rilascio dell'autorizzazione eccezionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, per la lotta al fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto l'Impresa Magan Italia Srl con sede in Via Falcone 13 - Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio, in via eccezionale per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, il prodotto fitosanitario denominato KOHINOR PLUS PALME TRIS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-20-25-50-75-100-150-200-250-500 e litri 1-2-3-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd con sede in P.O.B. 60, 84100 Beer-Sheva (Israele);

nonché formulato nello stabilimento sopracitato e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Althaller Italia Srl in San Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15144.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Roma, li 5 aprile 2011

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Silvio Borrello



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di 120 giorni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi Regolamenti della Commissione europea n. 149/2008 del 29 gennaio 2008 e n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

VISTO il decreto del 12 luglio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 giugno 2010, con il quale è stato registrato al n. 10976 il prodotto fitosanitario METEOR a nome dell'impresa Diachem Spa, con sede legale in Albano S. Alessandro (BG), Via Tonale, 15;

VISTE le richieste inoltrate da Regioni, Comuni e alcune strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, con le quali è stata segnalata l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive efficaci per la lotta contro l'infestazione da *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il parere favorevole espresso il 5 marzo 2010, dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'impiego di prodotti fitosanitari idonei a combattere l'infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTA la decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che stabilisce le misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* e introduce strategie di lotta che includono il ricorso a trattamenti con prodotti fitosanitari adeguati;

VISTO il parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2011 con cui è stato espresso parere favorevole all'uso eccezionale, per un periodo limitato di 120 giorni, per l'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive ritenute idonee a contrastare efficacemente la grave infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTA l'istanza presentata in data 3 marzo 2011, dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'estensione d'impiego relativamente alla coltura delle palme, del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute in data 23 marzo 2011 in merito al rilascio dell'autorizzazione eccezionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, per la lotta al fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

RITENUTO di poter autorizzare l'estensione d'impiego sulla coltura delle palme per il prodotto in questione con le stesse modalità dell'autorizzazione precedentemente concessa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

E' autorizzata l'estensione d'impiego relativamente alla coltura delle palme, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, del prodotto fitosanitario METEOR registrato al n. 10976 in data 12 luglio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 giugno 2010, a nome dell'Impresa Diachem Spa, con sede legale in Albano S. Alessandro (BG), Via Tonale, 15, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Roma, li 5 aprile 2011

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Silvio Borrello



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di 120 giorni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi Regolamenti della Commissione europea n. 149/2008 del 29 gennaio 2008 e n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

VISTO il decreto del 12 novembre 1980 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 giugno 2010 con il quale è stato registrato al n. 4012 il prodotto fitosanitario RELDAN 22 a nome dell'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. con sede legale in Milano, Via Patrolo 21;

VISTE le richieste inoltrate da Regioni, Comuni e alcune strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, con le quali è stata segnalata l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive efficaci per la lotta contro l'infestazione da *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il parere favorevole espresso il 5 marzo 2010, dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'impiego di prodotti fitosanitari idonei a combattere l'infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTA la decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che stabilisce le misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* e introduce strategie di lotta che includono il ricorso a trattamenti con prodotti fitosanitari adeguati;

VISTO il parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2011 con cui è stato espresso parere favorevole all'uso eccezionale, per un periodo limitato di 120 giorni, per l'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive ritenute idonee a contrastare efficacemente la grave infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTA l'istanza presentata in data 25 febbraio 2011, dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'estensione d'impiego relativamente alla coltura delle palme, del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute in data 23 marzo 2011 in merito al rilascio dell'autorizzazione eccezionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, per la lotta al fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

RITENUTO di poter autorizzare l'estensione d'impiego sulla coltura delle palme per il prodotto in questione con le stesse modalità dell'autorizzazione precedentemente concessa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

E' autorizzata l'estensione d'impiego relativamente alla coltura delle palme, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario RELDAN 22 registrato al numero 4012 in data 12.11.1980, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 giugno 2010, a nome dell'Impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. con sede legale in Milano Via Patroclo 21, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Roma, li 5 aprile 2011

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Silvio Borrello